



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2020

PREMESSA

Tale regolamento si applica ai Cimiteri del Comune di Casalfiumanese, di seguito riportati:

1. Cimitero Capoluogo
2. Cimitero Casalino
3. Cimitero Sassoleone
4. Cimitero Maddalena
5. Cimitero San Martino in Pedriolo

La gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali, di cui al presente atto, può essere effettuata in economia o attraverso altre forme di gestione individuate.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 1- Denuncia di morte

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato deposto.

Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte e esprime il parere per lo spostamento della salma.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge.

Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto, qualora il decesso sia avvenuto durante il trasporto in autoambulanza, il personale addetto dovrà indicare il luogo dove il trasportato ha cessato di vivere.

Art. 2 – Obbligo di informazione

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'AUSL competente che incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.3 – Morte su suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri associati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il Medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'Autorità Giudiziaria.

Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato o dall'Autorità Giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che l'incaricato del Cimitero possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art.4 - Denuncia della causa di morte

Nei casi di morte improvvisa e nei casi in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo ne accerti la morte nei casi previsti.

I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del Medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il Medico abbia o meno presenziato al decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione.

Nel caso di decesso senza assistenza del Medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico necroscopo.

I Medici incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile.

Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 5 - Trasporto di salma

Il Medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'addetto al trasporto, consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente, e avrà dato comunicazione del trasporto (anche via fax) al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina Legale dell'A.U.S.L. competente per territorio.

Il trasporto di una salma può essere svolto solo da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei mezzi idonei.

I Comuni facenti parte del Nuovo Circondario Imolese possono disporre delle Camere Mortuarie dislocate presso l'A.U.S.L. di Imola, nell'ambito dei presidi di Imola, Castel San Pietro Terme e Medicina, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- mantenimento in osservazione;
- riscontro diagnostico;
- eventuale trattamento igienico conservativo;
- deposito per un periodo indefinito in attesa di autopsie giudiziarie;
- accertamenti medico – legali;
- riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione.

La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l'accertamento della realtà della morte.

La certificazione della realtà della morte è compito del Medico necroscopo (nominato dall'A.U.S.L. competente e dipende dal Direttore Sanitario d'Azienda) che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso.

Il certificato di accertamento della realtà della morte che attesta che la salma è divenuta cadavere è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.

Negli ospedali la funzione del Medico necroscopo è svolta dal Direttore del Presidio Ospedaliero o da un Medico da lui delegato.

Art. 6 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento – Verbale Chiusura Feretro

Per il trasporto di cadaveri è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

L'autorizzazione è rilasciata all'incaricato del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e il medesimo, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- la corrispondenza dell'identità' del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.

Per il trasporto di resti mortali l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza.

L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità Competente.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'A.U.S.L.

A richiesta dei genitori, nel Cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, presentando domanda di seppellimento all'AUSL entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto accompagnata da certificato medico.

Tali atti saranno ritirati dall'incarico del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 7 - Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.

Nei Cimiteri Comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri di persone morte nel territorio Comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri di persone morte fuori Comune, ma che in esso sono nate o abbiano avuto in vita la residenza per almeno 5 anni;
- i cadaveri di deceduti fuori dal Comune che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in case di riposo o in istituti di cura per malattie mentali;
- i cadaveri di persone che non abbiano mai risieduto nel Comune, qualora nel Cimitero siano già accolte salme di parenti in linea retta fino al primo grado e del coniuge;
- i cadaveri di persone aventi in vita parenti in linea retta fino al primo grado e del coniuge, residenti nel Comune su istanza di almeno uno di essi;
- i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel Cimitero o in un loculo ad esse già intestato, antecedentemente alla data di adozione del presente regolamento, estendendosi tale diritto al coniuge, ai figli ed ai genitori;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento, relativi ai casi sopra elencati;
- i resti mortali e le ceneri, relativi alle persone sopra elencate.

Il trasporto del feretro al Cimitero viene effettuato a cura della famiglia.
Servizi o trattamenti speciali necessitano di autorizzazione da parte del Sindaco.

Il trasporto del feretro di persone indigenti, decedute nel Comune, è gratuito solo quando lo stato di indigenza è accertato e documentato, salvo casi eccezionali.

Art. 8 – Orari dei servizi funebri

Il Sindaco determina gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri.
Le tumulazioni e le inumazioni si effettuano nei giorni e negli orari determinati con apposita Ordinanza del Sindaco, che può prevedere eventuali specifiche deroghe.

Art. 9 – Composizione delle salme per il trasporto – trattamento antiputrefattivo

I cadaveri destinati all'inumazione nei Cimiteri comunali devono essere contenuti in casse di legno dolce. Qualora provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa.

Le casse lignee devono preferibilmente essere riposte in casse metalliche ermeticamente chiuse, in questo caso è superflua la cerchiatura.

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa. Qualora la cassa metallica sia interna è superflua la cerchiatura, solamente nel caso in cui sia applicata alla cassa metallica stessa, una valvola o altri dispositivi omologati, atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Il feretro dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità autentica resa dall'impresario che ha fornito le casse dove sono descritte le caratteristiche delle stesse.

Le iniezioni conservative vanno praticate nel caso di salme che devono essere trasportate in località fuori dalla Regione Emilia-Romagna.

Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere consegnato all'ufficio dello Stato Civile in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto.

Per i deceduti presso strutture ospedaliere tali informazioni dovranno essere fornite agli operatori della Camera Mortuaria; il certificato sarà consegnato in doppia copia e l'addetto alla chiusura del feretro provvederà al successivo inoltro agli Uffici Comunali.

Art. 10 – Registro dei cadaveri ricevuti

L'incaricato del Comune, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- Le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità di ogni cadavere, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
- Le generalità di ogni cadavere che viene tumulato, con l'indicazione del sito dove è stato deposto;
- Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero;
- Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc ...
- Il Responsabile del cimitero terrà un apposito registro per annotare le generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse nel giardino delle rimembranze all'interno del cimitero, ove presente.

Art. 11 – Norme di comportamento nel cimitero

È vietato introdurre nei cimiteri biciclette o altri veicoli. È fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi.

Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori.

È vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti e danneggiare piante, siepi e quanto appartiene al Cimitero.

Il Sindaco decide con propria ordinanza gli orari di apertura del Cimitero.

Il Cimitero negli orari di chiusura deve essere chiuso a chiave, a meno che non sia in funzione un tipo di chiusura automatica.

Eventuali animali di piccola taglia possono essere introdotti nel Cimitero, senza però consentire la libera circolazione.

CAPO II

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 12 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato, comunque non prima di dieci anni, fatto salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorizzazione del Sindaco, onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio competente, non si effettuano – di norma - nel periodo di luglio e agosto.

La cittadinanza viene informata delle operazioni di esumazione e estumulazione, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, e ne viene data notizia con comunicazione ai parenti, pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

L'operatore, osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico – sanitarie.

Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato, si inuma un'altra volta fino a mineralizzazione completa nel campo indecomposti (o dove non esiste nella stessa fossa), previo trasferimento del cadavere in contenitori idonei all'uso.

Il periodo di inumazione viene individuato dagli operatori addetti in base alle caratteristiche chimico - fisiche del terreno del cimitero. Il tempo di inumazione previsto è di 5 anni, qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme detto periodo è ridotto ad anni 2.

Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento della esumazione spetta agli operatori addetti.

È possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto alla sua cremazione al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

Per il trasporto di resti mortali non completamente mineralizzati, è necessario deporre i resti in un contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporre in cellette ossario o in altri loculi dati in concessione. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, riportante nome e cognome del defunto.

Nel caso che i famigliari decidano di raccogliere i resti per destinarli alla cremazione (art. 14 di questo regolamento) si userà un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

L'irreperibilità anagrafica o l'irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata seguendo le modalità degli art.140/143 del Codice di Procedura Civile.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

Le lapidi, i cippi, ecc ... possono essere ritirati dai familiari o smaltiti a carico del Comune.

Gli avanzi di indumenti, casse, ecc ... che si rinvengano in occasione di esumazioni ed estumulazioni sono equiparati a rifiuti speciali.

Gli effetti preziosi rinvenuti (se non richiesti dai parenti) rimarranno nelle disponibilità del Comune. I fiori e oggetti risultanti dalle attività di visita ai cimiteri sono da considerarsi assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

È proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione; possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

Art.13 – Fuoriuscita di percolato

Nel caso in cui a causa della sovrappressione per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo si verifichi l'espulsione dei gas stessi e/o la fuoriuscita di percolato si dovrà individuare il loculo in cui ciò è avvenuto, avvisare i parenti del defunto i quali dovranno provvedere in proprio a loro spese per rimediare in modo decoroso all'accaduto.

CAPO III

CREMAZIONE

Art. 14 - Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- Disposizione testamentaria;
- Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- Volontà manifestata dal coniuge;
- Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nell'istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del Medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- la cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall' A.U.S.L. del luogo di amputazione.

La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000.

Art. 15 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui alla "Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19" (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto,

dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, da tutti i parenti di 1° grado.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto e comunque deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle Imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della L.R.n.19/2004.

Art. 16 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

L'affidamento familiare o personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel Cimitero (deposito a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

In caso di decesso o di inabilità dell'affidatario l'urna cineraria torna sotto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che la tumula nel cimitero.

I soggetti di cui sopra presentano al Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
- fa conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne autorizzati:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - dei dati identificativi del defunto.
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data.
- c) per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 17 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

CAPO IV

TIPI DI SEPOLTURA

Art. 18 - Tipi di sepoltura

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e cappelle di famiglia in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- 1) Inumazione almeno decennale o fino a completa mineralizzazione in campo comune;
- 2) Tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento per anni 30 prorogabili a richiesta degli aventi diritto di 10 in 10 anni con un massimo di due rinnovi e quindi per un totale di anni 20 previo pagamento della somma del 25% del prezzo in vigore al momento dell'atto di richiesta del rinnovo;
- 3) Tumulazione gratuita in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;

- 4) Tumulazione a pagamento in ossari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri per anni novantanove;
- 5) Tumulazione in cappelle di famiglia corredate da ossari costruite a cura dei privati, in concessione novantanovenale.

La durata delle concessioni decorre dalla data di tumulazione della salma o dei resti mortali salvo le concessioni di cui al punto 5 la cui durata decorre dalla data di concessione dell'area.

Art. 19 - Campi di inumazione

I cimiteri sono di norma dotati di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione.

Tale campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

Si possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono un'estensione maggiore della superficie corrispondente a due terzi della fossa e un'altezza non superiore a m. 1,50.

Un'area del Cimitero può essere destinata alla inumazione degli arti amputati ove ne sia stata fatta esplicita richiesta, individuata nella planimetria tenuta nell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 20 - Fosse di inumazione

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 21 - Feretri per inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2, deve avere vesti biodegradabili ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Gli arti amputati che devono essere inumati nel Cimitero devono essere confezionati con materiale biodegradabile e ogni onere resta a carico del richiedente l'inumazione.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.

Art. 22 - Inumazione in campo comune

Le casse da inumare in campo comune dovranno essere costruite con tavole di legno dolce aventi lo spessore minimo di cm. 2.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna.

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei Cimiteri, ma dovranno esservi introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio.

Le lapidi dovranno essere fissate, a monte della fossa, con apposito basamento in muratura che le renda perfettamente stabili.

Sarà immediatamente ritirato e disperso dagli addetti tutto il materiale ritenuto non decoroso.

Art. 23 - Loculi sepolcrali in concessione

Nei Cimiteri, a cura del Comune, sarà provveduto alla costruzione di loculi sepolcrali destinati alla tumulazione, che verranno concessi ai privati per la durata di anni 30, prorogabili a richiesta, di 10 anni in 10 anni per altri 20, previo il pagamento del 25% del prezzo in vigore al momento dell'atto di richiesta di rinnovo.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al Protocollo Generale del Comune, da redigersi in carta legale indirizzata al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (urna, loculo, ossario, ecc.) e su individuazione nel cimitero.

L'ordine di assegnazione dei loculi è il seguente: vengono prima assegnati tutti i loculi di una colonna dal più basso al più alto; poi si passa alla successiva colonna, invertendo la direzione di assegnazione dal più alto al più basso; nella successione delle colonne si comincia a sinistra di ciascun blocco.

L'ordine di assegnazione sopra descritto discende automaticamente dal numero del loculo risultante dal relativo registro.

Le concessioni vengono disposte solo per i cadaveri da tumulare, dandone comunicazione al familiare richiedente.

Nel caso in cui la famiglia del defunto ritenga di riunire più cadaveri tumulati nei Cimiteri del territorio comunale riferiti ai coniugi o conviventi, ascendenti e discendenti prossimi del de cuius, sarà concessa la facoltà di chiedere uno o più loculi contigui, previa restituzione al Comune, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, dei loculi già occupati dai cadaveri dei traslati.

È data inoltre facoltà di riunire il cadavere del coniuge o convivente, dei genitori, e dei figli del de cuius anche se tumulate in un Cimitero situato fuori del territorio comunale.

Il concessionario ha l'obbligo della lapide in marmo (fornita grezza dal Comune), con l'indicazione del nome, cognome, età (o data di nascita) e data di morte del defunto.

Le lapidi potranno essere complete di portafiori, di norma a sinistra, porta lume, fotografia e simbolo religioso.

Ornamenti, iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva approvazione.

È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.

I loculi usati, anche se momentaneamente vuoti, dovranno essere chiusi con lapidi di marmo grezzo.

Qualora la concessione venga richiesta per la tumulazione di salma residente fuori dal Comune di Casalfiumanese può essere stabilito aumento sul prezzo in vigore all'atto della richiesta. Tale aumento non si applica unicamente nei casi in cui il deceduto avesse perduto la residenza non per sua determinazione ma per ricovero in case di riposo o in istituto di cura per malattie mentali.

Art. 24 - Restituzione loculi

La concessione dà diritto soltanto alla sepoltura, con l'esplicito divieto di trasferimento ad altri, sia per utilizzo che per donazione.

I loculi in concessione temporanea, comunque retrocessi prima della scadenza, torneranno automaticamente al Comune, che pagherà i seguenti indennizzi:

- a) il 50% del prezzo pagato, per rinunce entro il 5° anno dalla concessione;
- b) il 25% del prezzo pagato, per rinunce entro il 10° anno dalla concessione;
- c) oltre il 10° anno dalla concessione non sarà pagato alcun indennizzo.

I loculi perpetui, comunque sgombrati, potranno essere restituiti al Comune il quale verserà un corrispettivo pari al 30% del prezzo pagato.

Tutti i loculi retrocessi potranno essere ceduti dal Comune a nuovi richiedenti ad un prezzo di due terzi delle tariffe attualmente in vigore.

Art. 25 - Ossari e urne funerarie

Nei cimiteri verranno costruiti, a cura del Comune, ossari che il Comune cede in concessione ai privati, verso il pagamento del corrispettivo fissato.

Negli ossari, il diritto di tumulazione è riservato oltre che al concessionario ai suoi ascendenti e discendenti in linea retta e dal coniuge, fratelli e sorelle.

Non è ammessa nessuna tumulazione di estranei o di altri familiari non indicati superiormente.

Gli ossari possono essere restituiti al Comune il quale pagherà i prezzi così stabiliti:

- a) il 50% del prezzo pagato, per rinunce entro il 5° anno dalla concessione;
- b) il 25% del prezzo pagato, per rinunce entro il 10° anno dalla concessione;
- c) oltre il 10° anno dalla concessione non sarà pagato alcun indennizzo.

La concessione relativa agli ossari è di durata novantanovenale, salvo rinnovo.

Il concessionario dovrà, a sue spese, provvedere alla sistemazione dell'urna ed all'apposizione di una lapide in marmo con identificazione del nome, cognome, età (o data di nascita) e data di morte del defunto. È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.

Altre iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Comune.

Gli ossari perpetui, comunque sgombrati, potranno essere restituiti al Comune il quale verserà un corrispettivo pari al 30% del prezzo pagato.

Tutti gli ossari retrocessi potranno essere concessi dal Comune ad un altro richiedente ad un prezzo di due terzi delle tariffe attualmente in vigore.

Art. 26 - Tumulazione

In ogni loculo può essere tumulato esclusivamente il cadavere indicato nella concessione. Qualora le dimensioni del loculo lo permettessero, vi potranno essere conservate anche cassette ossario e urne cinerarie di famigliari del defunto purché queste non siano sovrapposte al feretro.

Alla scadenza della concessione, se non diversamente richiesto, i resti mortali vanno all'ossario comune e le ceneri al cinerario comune.

Qualora in loculi a concessione perpetua si trovi già una cassetta ossario contenente i resti di un avente diritto alla sepoltura, può concedersi la tumulazione anche del feretro del concessionario stesso o dei suoi famigliari aventi diritto a sepoltura nel Comune.

Nei loculi il diritto di tumulazione è riservato oltre che al concessionario ai suoi ascendenti e discendenti in linea retta e dal coniuge, fratelli e sorelle. Non è ammessa nessuna tumulazione di estranei o di altri familiari non indicati superiormente.

Art. 27 - Scadenza e rinnovo

Alla scadenza della concessione, se non richiesto altrimenti, i resti mortali o le ceneri vanno all'ossario comune. Il rinnovo della concessione, possibile solo in presenza di feretro, dovrà essere richiesto entro sei mesi dalla scadenza.

Art. 28 – Diritti e canone di concessione

I diritti di concessione riguardanti la tumulazione nonché i canoni di concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi trentennali in scadenza sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 29 - Diritto di sepoltura

Il diritto di sepoltura in loculo è circoscritto come esplicitato all'art.26. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

Art. 30 - Interventi di manutenzione.

Qualunque intervento di manutenzione straordinaria o di recupero deve essere preventivamente comunicato ed eventualmente autorizzato dal Comune.

Art. 31- Concessione aree per tombe di famiglia

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali sulla base di piani di lottizzazione regolarmente approvati.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I progetti debbono essere approvati secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il settore edilizio. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero dei cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di due anni dalla data della relativa concessione.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate da un tecnico idoneo che rilascerà apposito certificato, attestante la conformità della costruzione eseguita con il progetto licenziato dall' Ufficio Tecnico Comunale.

L' Ufficio Tecnico, sentito il parere del Coordinatore Sanitario, rilascia certificato di conformità.

Art. 32- Diritto sepoltura nelle tombe di famiglia

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario, ai suoi ascendenti, al coniuge, ai discendenti in linea retta e ai coniugi di questi ultimi, a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente disposto.

La concessione in uso del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, o la concessione in uso di tomba di famiglia, può essere disposta esclusivamente a favore di soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- persone residenti nel Comune, o che vi hanno risieduto in passato;
- coniugi di persone già sepolte nel Cimitero Comunale, anche se non residenti nel Comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado già sepolti nel Cimitero Comunale, anche se non residenti nel Comune;

- persone aventi parenti fino al 3° grado residenti nel Comune, anche se essi stessi non residenti.

Non è ammessa la tumulazione di persone diverse da quelle indicate al precedente 1° comma; tuttavia il Sindaco può autorizzare a richiesta, l'accoglimento nella sepoltura privata di cadaveri di persone estranee alla famiglia, ma legate ad esse da vincolo di parentela, amicizia od obbligazione.

Art. 33 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del Comune

Le tombe di famiglia non potranno di norma essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà e in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art.34 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.

Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

Tali eredi, se in numero di due o superiore, devono designare un rappresentante che risponda davanti al Comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

Scaduto il periodo novantanovenale della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella.

La mancanza di tale domanda entro sei mesi dalla scadenza costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murari per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 35 - Cessione tra privati di tombe di famiglia

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 36 - Manutenzione delle sepolture private

Le tombe di famiglia dovranno essere mantenute in perfetto stato a cura e spese del titolare della concessione, fino all'estinzione della concessione.

Nelle tombe di famiglia a pozzo di vecchia concessione, ove non vi sia spazio per adeguati ripiani e corridoi, non potranno effettuarsi tumulazioni in sovrapposizione, ma dovranno essere predisposti divisori in cemento o marmo, fino ad esaurimento dello spazio e la tomba non potrà essere aperta prima che siano trascorsi 25 anni dalla data dell'ultima tumulazione.

In caso di inadempimento agli obblighi della manutenzione, il Comune procederà d'ufficio, previa diffida, alle opere necessarie a spese degli interessati, da riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.

Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora vengano richiesti spostamenti o riduzioni, per evitare ogni responsabilità da parte del Comune occorrerà da parte degli aventi diritto, la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti. È esclusa ogni responsabilità dell'Ente.

Relativamente alle stesse concessioni, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

Art. 37- Applicabilità ai loculi perpetui delle norme relative alle tombe di famiglia

Le norme relative al diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia, si applicano in quanto compatibili, ai loculi già concessi in perpetuità. Relativamente a tali loculi, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare d'essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

Art. 38 - Estinzione delle concessioni

Le concessioni di sepolture private, siano esse per loculi ovvero per aree private destinate alla costruzione di tombe di famiglia si estinguono per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

Art. 39- Revoca della concessione

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua ad esso spettanti o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 23.

Il concessionario ha diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei resti nel nuovo sito.

Art. 40- Decadenza della concessione

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 41 - Rinuncia a concessione

Nel caso di aree inedificate, la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:

- Rimborso del 50% del corrispettivo pagato.

Le aree inedificate, come sopra retrocesse, vengono riconcesse alla tariffa in vigore.

Nel caso di tombe di famiglia edificate, la retrocessione avverrà con rimborso della somma risultante da apposita perizia di stima dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Tali tombe verranno riconcesse al prezzo come sopra determinato, maggiorato delle spese amministrative e delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione e/o il ripristino.

Il diritto di rinuncia può essere esercitato dal concessionario e in caso di morte di questi, dagli eredi secondo le norme del Codice Civile.

Nel caso in cui gli eredi siano in numero di due o superiore, la rinuncia potrà essere presentata da un rappresentante designato ad intervenire in tutti gli atti e per tutti gli adempimenti da svolgere con il Comune.

Art. 42 - Estinzione concessione per soppressione cimitero

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

Le concessioni sono dichiarate estinte, inoltre, nei seguenti casi:

- qualora la tomba risulti palesemente abbandonata ed in stato di degrado e da preve opportune ricerche non risultano eredi o altri obbligati alla cura della tomba;
- qualora la sepoltura sia di antica data (minimo oltre i 100 anni) e non risultano in vita eredi o altri obbligati.

Nei casi sopra descritti, la concessione sarà dichiarata estinta e le tombe acquisite alla piena disponibilità del Comune, previo avviso da affiggersi per 30 giorni all'albo pretorio dell'Ente e pubblicazioni per estratto su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Art. 43- Concessioni perpetue o a tempo determinato

Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quella prevista dall'art.18, rilasciata anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente regolamento restano confermate, salvo i casi di estinzione di cui agli artt.36 e seguenti.

Art. 44 - Servizio di illuminazione votiva

Il Comune provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo.

CAPO V

ADDETTI AI CIMITERI

Art. 45- Dipendenza del personale addetto ai cimiteri

Il personale addetto al cimitero dipende dall'Amministrazione Comunale e risponde:

- a) all'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc ...
- b) all'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

Art. 46 - Compiti del personale addetto ai cimiteri

Il personale addetto al cimitero deve:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- sorvegliare il deposito di osservazione situato nel cimitero;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere.

Gli addetti al cimitero devono:

- custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;
- scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
- tumulare i feretri e richiudere i loculi;
- assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti:
 - operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc...
 - sorvegliare le salme deposte nella camera mortuaria;
 - provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
 - raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
 - vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in assenza di permesso da parte dell'Amministrazione comunale;
 - denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
 - tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune;

- presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
- recarsi nelle abitazioni dei defunti e negli altri luoghi ove occorra recuperare salme, dietro ordine del Sindaco;
- Trovarsi nel cimitero negli orari stabiliti.

È vietato agli addetti al cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, dovendo queste essere previste nell'apposita tariffa ed essere corrisposte esclusivamente al Tesoriere del Comune.

CAPO VI

TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Art. 47- Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla convenzione

Gli Stati aderenti alla convenzione sono: (Austria, Germania, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Turchia, Zaire).

I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri stessi debbono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso e per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Per quanto non previsto nel seguente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'accordo internazionale concernente il ricevimento dei cadaveri sottoscritto a Berlino il 10/02/37 e rese esecutivo con R. D. 01/07/37 n° 1379.

CAPO VII

TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM

Art. 48- Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno stato non aderente alla convenzione

Per l'introduzione nel Paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione dei cadaveri deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di una certificazione della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- c) autorizzazione alla sepoltura dell'autorità competente del Paese di estradizione; d) certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra la richiesta telegraficamente o con sistema telematico adeguato e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Sindaco del Comune dove il cadavere è diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri.

Art.49 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non aderente alla convenzione

Per l'estradizione dal Paese di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, corredata dei seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 10. 9. 1990 n. 285 nel caso di morte per malattia infettiva diffusiva anche quanto previsto nel caso specifico,
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- d) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto;
- e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Sindaco del Comune di frontiera attraverso la quale il cadavere dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 50- Duplice cassa per il trasporto

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, i cadaveri devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro, nel senso della larghezza, con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Qualora la cassa metallica sia interna, ma dotata di valvola o altro dispositivo omologato atto a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, la cerchiatura è superflua. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti meno di 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 25 DPR 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

CAPO VIII

TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTÀ' DEL VATICANO

Modalità date dalla convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano con apposita convenzione del 1938

Art. 51 - Rinvio alla convenzione tra la santa sede e l'Italia

Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione tra la Santa Sede e l'Italia.

CAPO IX

MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

Art. 52 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia *diffusiva*

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che l'autorità sanitaria non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in altra sede può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dall'Autorità sanitaria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 53- Avviso di morte per malattia diffusiva

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse (comprese nell'elenco Pubblicato dal Ministero della Sanità) il Medico deve darne subito avviso al Sindaco che provvede a informare l'A.U.S.L. competente.

Art. 54- Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa (compresa nell'elenco del Ministero della Sanità) o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario o del Sindaco si può ridurre il tempo a meno di 24 ore.

(Il Coordinatore Sanitario della U.S.L. adotta le misure cautelative ritenute necessarie).

CAPO X

Art. 55 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

TRASPORTO CADAVERE DA E PER L'ESTERO

• TRASPORTO IN PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Rilascio del passaporto mortuario nel testo conforme alla convenzione, redatto in lingua italiana e almeno un'altra lingua tra le più usate.

Documentazione da allegare alla domanda:

- Estratto di morte
- Certificato dell'A.U.S.L. osservanza disposizioni artt.30 e 32 DPR 285/1990 ed eventualmente art.18 e 25 (per malattia infettiva-diffusiva)
- Autorizzazione al seppellimento

• TRASPORTO IN PAESI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della "autorizzazione":

Come per i paesi aderenti più:

- Nulla osta dell'autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il feretro va estradato
- Attestazione di garanzia fornita dall'Impresa che effettua il trasporto (art.10, commi 8 e 9 Legge Regionale E.R.)
- Altra documentazione eventualmente prescritta dal Ministero della salute.

Del rilascio dell'autorizzazione o del passaporto mortuario va informato il Prefetto della Provincia di frontiera di transito del feretro.